



ARCS

Azienda Regionale
di Coordinamento
per la Salute



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

“SC GESTIONE CONTRATTI”

N. 731

DEL 27/10/2025

OGGETTO

ID09BS031.1 LOTTO 2 Fornitura di gas terapeutici e tecnici e manutenzione degli impianti di stoccaggio per le Aziende del SSR (CIG B76AAF7573). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
delegato Marco Zanon

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Proposta di Determinazione n. 754 del 27/10/2025

Oggetto: ID09BS031.1 LOTTO 2 Fornitura di gas terapeutici e tecnici e manutenzione degli impianti di stoccaggio per le Aziende del SSR (CIG B76AAF7573). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Preambolo

- L.R. n. 27 dd. 17/12/2018 che ridefinisce l'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l'istituzione a far data dal 01/01/2019 dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);
- Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 ed il conseguente Decreto del Presidente della Regione FVG n. 240 del 21/12/2018 di costituzione dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);
- Decreto del Direttore Generale n. 112 del 21/06/2022 di individuare il dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della S.C. "Gestione Contratti" ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del CCNL 17.12.2020, quale Responsabile del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto;
- Decreto del Direttore Generale n. 203 del 22/09/2022 di adozione del "Regolamento per l'adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali" di ARCS;
- il D. Lgs. n. 36/2023 e s.sm.i;
- la L. n.120/2020 e la L. n.108/2021;

Istruttoria e motivazione dell'atto

Richiamati:

- la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 416 del 30/06/2025 con la quale è stato disposto ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023, l'affidamento diretto alla società AIR LIQUIDE GAS E SERVIZI SRL (per brevità ALIGS, dal 01/07/2025 a seguito di fusione per incorporazione e cambio denominazione) della fornitura di gas terapeutici e tecnici e manutenzione degli impianti di stoccaggio per le Aziende del SSR, per un importo complessivo presunto pari ad € 1.200.000,00 (esclusa IVA), per il periodo dal 01/07/2025 al 31/03/2026 (ID09BS031.1 Lotto n. 2 CIG B76AAF7573);
- la Convenzione per il servizio come sopra evidenziato (Prot. n. 34979 del 04/09/2025) sottoscritta tra ARCS e l'operatore economico affidatario, per il periodo dal 01/07/2025 al 31/03/2026;

Riscontrato che la società ALIGS S.R.L. ha trasmesso istanza di subappalto (nota acquisita al prot. Arcs n. 31201 in data 01/08/2025), indicando l'operatore economico D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL con sede in Noale (VE) - 30033 - Via E. Torricelli nn. 11-13 (C.F. e P.IVA 04041250277), quale società subappaltatrice cui affidare le attività di gestione del servizio di movimentazione contenitori con presidio fisso presso il P.O. Santa Maria della Misericordia di Udine (afferente all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale) e di reperibilità presso gli altri presidi afferenti ad ASUFC;

Richiamata la nota ARCS prot. n. 31706 del 08/2025, con la quale si è richiesto alla società ALIGS S.R.L. documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria per l'autorizzazione al subappalto;

Dato atto che il contratto di subappalto trasmesso dalla società ALIGS S.R.L. e relativi allegati, il tutto agli atti del competente ufficio di Arcs, prevede un importo complessivo presunto pari ad € 52.500,00 (Iva esclusa);

Rilevato che con il contratto di cui sopra, sono state acquisite le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in relazione alle prestazioni da subappaltare, e le dichiarazioni del subappaltatore attestanti l'assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e ss. del D. Lgs 36/2023;

Preso atto che l'appaltatore ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. (art. 119 comma 16 D. Lgs. 36/2023);

Dato atto che relativamente alla Società subappaltatrice sono state esperite dal competente ufficio di Arcs, le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione previsti dalla normativa vigente in materia (art. 94 e ss del D. Lgs. 36/2023);

Verificata, pertanto, la conformità della documentazione sopraelencata, a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia e ritenuto che sussistano i motivi di fatto e di diritto per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto sopraindicato;

Ritenuto di individuare il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nella persona del Direttore sostituto della Struttura Gestione Contratti, dott. Marco Zanon (Decreto del Direttore Generale n. 112 del 21/06/2022);

Preso atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;

Visto il Decreto Legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Attestazione di compatibilità economica dell'atto

si attesta che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a carico del bilancio dell'Azienda del S.S.R.;

PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono richiamate integralmente:

1. **di autorizzare** la società ALIGS S.R.L. a subappaltare le attività di gestione del servizio di movimentazione contenitori con presidio fisso presso il P.O. Santa Maria della Misericordia di Udine (afferente all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale) e di reperibilità presso gli altri presidi afferenti ad ASUFC alla società D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL, con sede in Noale (VE) - 30033 - Via E. Torricelli nn. 11-13 (C.F. e P.IVA 04041250277), come sopra identificata, per un importo complessivo presunto pari ad € 52.500,00 (Iva esclusa);

2. **di stabilire** che le prestazioni oggetto di subappalto avranno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente atto sino al 31/03/2026, e che il servizio oggetto di subappalto dovrà essere espletato dall'impresa subappaltatrice alle medesime condizioni e nelle modalità di cui alla documentazione di gara;

3. di precisare che tutta la documentazione di cui all'art. 3.3 e art. 4 del contratto di subappalto, in ottemperanza a quanto disposto in materia dal D. Lgs. 81/08 e dall'art. 119 comma 15 del D. Lgs. 36/2023, e tutto quanto previsto dall'art. 119 comma 7 del D. Lgs. 36/2023, dovrà essere trasmessa all'Azienda Sanitaria interessata dal servizio in subappalto (ASUFC), prima dell'inizio delle prestazioni (come precisato con nota ARCS prot. n. 31706 del 05/08/2025);

4. di dare atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;

5. di attestare che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a carico del bilancio dell'Azienda del SSR;

6. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Procedimento
SC GESTIONE CONTRATTI
delegato Marco Zanon

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, che qui si intendono tutte confermate e trascritte.

1. di autorizzare la società ALIGS S.R.L. a subappaltare le attività di gestione del servizio di movimentazione contenitori con presidio fisso presso il P.O. Santa Maria della Misericordia di Udine (affidente all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale) e di reperibilità presso gli altri presidi afferenti ad ASUFC alla società D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL, con sede in Noale (VE) - 30033 - Via E. Torricelli nn. 11-13 (C.F. e P.IVA 04041250277), come sopra identificata, per un importo complessivo presunto pari ad € 52.500,00 (Iva esclusa);

2. di stabilire che le prestazioni oggetto di subappalto avranno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente atto sino al 31/03/2026, e che il servizio oggetto di subappalto dovrà essere espletato dall'impresa subappaltatrice alle medesime condizioni e nelle modalità di cui alla documentazione di gara;

3. di precisare che tutta la documentazione di cui all'art. 3.3 e art. 4 del contratto di subappalto, in ottemperanza a quanto disposto in materia dal D. Lgs. 81/08 e dall'art. 119 comma 15 del D. Lgs. 36/2023, e tutto quanto previsto dall'art. 119 comma 7 del D. Lgs. 36/2023, dovrà essere trasmessa all'Azienda Sanitaria interessata dal servizio in subappalto (ASUFC), prima dell'inizio delle prestazioni (come precisato con nota ARCS prot. n. 31706 del 05/08/2025);

4. di dare atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;

5. di attestare che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a carico del bilancio dell'Azienda del SSR;

6. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di competenza;

Letto, approvato e sottoscritto

Il dirigente responsabile
SC GESTIONE CONTRATTI
delegato Marco Zanon
firmato digitalmente

Elenco allegati:

--	--